

## **CIRCOLARE N. 76/2018**

Pordenone, 20 dicembre 2018

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **NOTE DI VARIAZIONE, SCARTI E RIEMMISSIONE FATTURE**

#### **Note di accredito e addebito emesse dal fornitore**

Anche le note di accredito e di addebito seguono i nuovi obblighi di fatturazione elettronica Xml: lo stabilisce il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che, per l'effetto dell'[articolo 21-bis](#), D.P.R. 633/1972, la nota di variazione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972 (tipo documento TDo4, TDo5 o TDo8) deve riportare anche i riferimenti della fattura originaria rettificata/variata. A tal riguardo si segnala la presenza di appositi campi previsti del tracciato laddove si usi il tracciato delle fatture semplificate (blocco <DatiFatturaRettificata>). Per quanto riguarda il trattamento dell'operazione non vi sono novità e sono pertanto valide le regole consuete dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972.

#### **Note di addebito emesse dal cliente**

Le note di addebito emesse dal cliente, invece, secondo quanto indicato nel citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate non vanno gestite tramite il Sdl. Tecnicamente (dal punto di vista fiscale) la precisazione non si discute giacché il cliente non può decidere di "rettificare" (con valenza Iva) l'operazione fatturata dal fornitore (l'articolo 26 non contempla infatti tale ipotesi). Nella pratica tuttavia le note di addebito emesse dai clienti sono frequenti ma riguardano operazioni irrilevanti ai fini Iva (fuori campo Iva o escluse articolo 15, comma 2), D.P.R. 633/1972 come nel caso di addebiti per risarcimento danni o penalità. In linea di principio tali documenti andrebbero quindi gestiti senza passare per l'Xml/Sdl tuttavia, come conferma una recente *faq* che riguarda operazioni non soggette a obbligo di fatturazione (il caso è quello della cessione di libri in regime monofasico), il Sdl accetta anche fatture/note di addebito Fci (natura N2).

#### **Scarto e ri-emissione fatture**

La fattura scartata dal Sdl si considera non emessa. Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e la circolare n. 13/E/2018 consentono al contribuente di operare con la massima flessibilità. Entro 5 giorni dallo scarto sono altresì escluse sanzioni per tardività. Le soluzioni sono le seguenti:

<b>1<sup>a</sup> soluzione</b>	Il contribuente non ha problemi di consequenzialità del protocollo (ad esempio non ha emesso nuove fatture) e pertanto può riutilizzare, per la nuova trasmissione della fattura corretta, gli stessi estremi (protocollo e data) di quella scartata (non emessa)
--------------------------------	---

---

2 <sup>a</sup> soluzione	Il contribuente non riesce (dal punto di vista informatico) a riutilizzare gli stessi estremi della fattura scartata; in tal caso nel registro delle fatture attive rimane l'annotazione dell'originaria fattura scartata (con il relativo numero e protocollo)-e va annotata (come precisato dal provvedimento) una variazione a solo uso interno (con propria data, numero e protocollo) da non trasmettere però al Sdl (si ricorda che la fattura originaria in quanto scartata non è stata recapitata al cliente). Conseguenzialmente (meglio se effettuata nello stesso giorno in modo che storno e ri-emissione compensino i progressivi) la fattura corretta va trasmessa a mezzo Sdl con nuovo numero, protocollo e data sequenziali
3 <sup>a</sup> soluzione	Un'ultima variante (per chi preferisce) è quella di procedere come nella soluzione 2 ma adottando, nella ri-emissione, numerazione e registrazione in un sezionale. Esempio: fattura 50 del 1° febbraio 2019 scartata, ad esempio, con notifica di scarto del 3 febbraio 2019; nuova emissione n. 50/R dell'8 febbraio 2019

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti